REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 04 - PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA

Assunto il 13/06/2023

Numero Registro Dipartimento 581

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8321 DEL 14/06/2023

Oggetto: Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici: programmazione Regione Calabria anno 2023, in applicazione dei Regolamenti (CE) 1907/2006 “REACH” e (CE) 1272/2008 “CLP

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 28/01/2010, pubblicata sul BURC n. 4 del 01/03/2010 ha dato mandato al Dipartimento Regionale Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari per la definizione dell'articolazione organizzativa dell'Autorità Regionale Competente;
CHE con Decreto n. 10118 del 08/07/2010, modificato con i Decreti n. 15941 del 21/12/2012, n. 2012 del 18/03/2011, sono state definite le Articolazioni organizzative dell'Autorità Regionale competente (ACR) per i controlli sui regolamenti "REACH" - "CLP" e sono stati individuati e nominati i soggetti componenti l'Autorità stessa;
CHE il DCA n. 5/2016 ha, tra l'altro, specificato il ruolo delle Autorità Competenti in Calabria, in linea con i Piani Nazionali annuali di controllo, con il sistema della rete nazionale dei Laboratori di cui all'Accordo Stato-Regioni 88/csr del 07 maggio 2015 e con il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) vigente;
CHE con DCA n. 74 del 05 aprile 2018 sono state, tra l'altro, apportate parziali modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 26/2010;
DATO ATTO CHE:
- il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari ha realizzato negli anni un ampio ed approfondito percorso formativo e di aggiornamento regionale per Ispettori in ambito REACH e CLP, nel quale sono stati coinvolti gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione di tutte le Aziende Sanitarie Provinciali, competenti per i controlli;
- il DPCM del 12 gennaio 2017 ha previsto i nuovi Livelli essenziali di assistenza – LEA che, in ambito di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, includono le attività di controllo REACH e CLP, nonché le attività di comunicazione e di informazione;
- con il DCA n. 137 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, nel quale, al Programma predefinito PP9, sono previsti strategie, obiettivi e azioni inerenti la sicurezza dei prodotti chimici e le attività di controllo REACH;
- con l'Accordo Stato Regioni Repertorio Atti n. 281/CSR del 21 dicembre 2022 sono state approvate le linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario nazionale per l'anno 2022, tra le quali, la Linea 4, inerente il Piano Nazionale della Prevenzione e il supporto al Piano Nazionale della Prevenzione;
- con l'Intesa Stato/Regioni Rep. Atti n. 280/CSR del 21 dicembre 2022, è stata prevista la ripartizione alle Regioni delle quote vincolate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2022, per l'espletamento di quanto fissato nelle linee progettuali;
VISTO il Piano Nazionale dei Controlli sui prodotti chimici anno 2023, trasmesso dal Ministero della Salute – DGPRE - con nota n. 004672-P-08/02/2023;
CONSIDERATO che:
- la ricognizione avviata a partire dall'anno 2021 degli "operatori equivalenti" dedicati alle attività di controllo REACH e CLP - per i quali ciascun Dipartimento di Prevenzione, deve quantificarne il valore numerico, come previsto nella scheda tecnica dell'indicatore P08Z "Sicurezza dei prodotti chimici, controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (Regolamenti REACH e CLP)" del nuovo sistema di garanzia (NSG) – ha restituito valori estremamente bassi e non utilizzabili ai fini della programmazione;
- l'attività formativa già effettuata e gli ulteriori percorsi di training nazionali previsti, consentiranno di incrementare il numero degli operatori in possesso dei requisiti per garantire gli specifici adempimenti in materia;
- nelle more è comunque necessario provvedere ad espletare i minimi adempimenti LEA inerenti il controllo dei prodotti chimici, modulandoli sulla base delle attività espletate nell'anno 2022 coinvolgendo tutte le figure professionali che nel corso degli anni sono state avviate alla formazione nazionale, regionale e provinciale, in materia di REACH e CLP;

DATO ATTO che l'Autorità Regionale Competente, nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale REACH, ha contribuito alla stesura del Piano Nazionale e delle attività di rendicontazione;
RITENUTO di doversi procedere a definire, nel territorio Regionale, la programmazione delle attività minime previste nel Piano Nazionale per l'anno 2023, secondo quanto contenuto nell'allegato A al presente atto,

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

DATO ATTO che restano vigenti e operative sul territorio regionale le Linee Guida dei controlli REACH-CLP approvate con Decreto n. 6480 del 21 giugno 2021 (Piano Regionale REACH – CLP anno 2021), finalizzate ad agevolare le specifiche attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP per la conduzione delle attività di controllo;
RIBADITO che spettano ai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP tutti gli adempimenti in materia di controllo, rendicontazione, informazione, comunicazione, campionamento ed analisi in materia di REACH, CLP, BPR, da espletarsi attraverso i Servizi competenti, ovvero in forma multidisciplinare, nonché quelli relativi alla individuazione/conferma dei referenti aziendali PD-NEA (ex RIPE) user's e degli Ispettori REACH - CLP, per i quali deve essere garantita la partecipazione alle attività di formazione, training e aggiornamento, anche promosse a livello regionale;
RIBADITO altresì**,** che i Dipartimenti di Prevenzione sono tenuti ad aggiornare la propria organizzazione operativa, in funzione delle ulteriori attività derivanti dagli indirizzi regionali e nazionali, nonché in base alle previsioni del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025;
VISTO il DCA n. 74 del 05 aprile 2018 e la conseguente individuazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, del Responsabile Delegato dell'Autorità Regionale Competente REACH-CLP-BPR (formalizzata con nomina prot.170640 del 15 maggio 2018) e del Referente Tecnico Regionale REACH-CLP-BPR (formalizzata con nomina prot.170650 del 15 maggio 2018);

VISTA la legge 833/1978;

VISTO il D.Lgs. 502/1992;

VISTI
-la L.R. n.7/96 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale" e ss.mm.ii;
- il D.D.G. n. 4890 del 05 maggio 2022, avente ad oggetto "Adempimenti conseguenti alla DGR n. 159 del 20/04/2022. Approvazione micro struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari";
- la D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022 avente ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9";
- il Regolamento Regionale n. 12 del 14/12/2022 pubblicato sul BURC n. 286 del 14/12/2022;
- il D.G.R. n.522 del 26 novembre 2021 e il successivo D.P.G.R n.232 del 29 novembre 2021 con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria alla ing. Iole Fantozzi;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 8 del 16/01/2023 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore "Prevenzione e Sanità Pubblica" del Dipartimento "Tutela della salute e Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria al Dott. Francesco Lucia;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

DECRETA

per quanto detto in premessa che qui di seguito si intende riportato

di approvare l'allegato A al presente atto, che ne è parte integrante e sostanziale, avente quale oggetto "Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici: programmazione Regione Calabria anno 2023",in applicazione dei Regolamenti (CE) 1907/2006 "REACH" e (CE) 1272/2008 "CLP;
di dare atto che spettano ai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP tutti gli adempimenti in materia di controllo, rendicontazione, informazione, comunicazione, campionamento ed analisi in materia di REACH e CLP, da espletarsi attraverso i Servizi competenti, ovvero in forma multidisciplinare, nonché quelli relativi all'individuazione/conferma dei referenti aziendali PD-NEA

(ex RIPE) user's e degli Ispettori REACH, per i quali deve essere garantita la partecipazione alle attività di formazione, training e aggiornamento, anche promosse a livello regionale;
di ribadire che i Dipartimenti di Prevenzione sono tenuti ad uniformare la propria organizzazione operativa, in funzione delle ulteriori attività derivanti dagli indirizzi regionali e nazionali, nonché in base alle previsioni del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025;
di stabilire che i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, forniscano all'Autorità competente Regionale, entro il 31 ottobre 2023, il numero di "operatori equivalenti" dedicato alle attività di controllo REACH, CLP per l'anno 2023 nei Servizi afferenti, per come previsto nella scheda tecnica dell'indicatore P08Z "Sicurezza dei prodotti chimici – controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (Regolamenti REACH e CLP)" del nuovo sistema di garanzia (NSG), coinvolgendo tutte le figure professionali che nel corso degli anni sono state avviate alla formazione nazionale, regionale e provinciale, in materia di REACH e CLP;
di dare atto che tali adempimenti rappresentano attività LEA e concorrono agli obiettivi fissati nel Piano Regionale della Prevenzione e per gli Obiettivi di carattere prioritario di P.S.N.;
di trasmettere copia del presente Decreto Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria;
di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria per i conseguenti adempimenti;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Dario Macchioni
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCO LUCIA
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

ALLEGATO A

Regione Calabria

Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici

Programmazione Regione Calabria

Anno 2023

15 maggio 2023

PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP): PROGRAMMAZIONE REGIONE CALABRIA ANNO 2023.

Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute - Autorità Nazionale Competente in materia di Regolamenti REACH e CLP - con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH - CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all'area di intervento B13 dell'allegato 1 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Suppl. Ordinario n.15).

Il presente Piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 approvato con DCA n. 137/2021.

Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS-COV-2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno, per l'anno 2023, proseguire nei controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall'Autorità Giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.

Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-11 del Forum dell'ECHA che mira al controllo in materia di schede dati di sicurezza; inoltre il presente piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte.

Infine, le attività svolte in cooperazione con le dogane nel contesto della convenzione fra il Ministero della Salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli "REACH E CLP 2021-2023. Sicurezza dei prodotti chimici: cooperazione fra diverse autorità di controllo" operativa dal 4 ottobre 2021, sono parte integrante del presente piano.

Nel Decreto n. 6480 del 21 giugno 2021 (Piano Regionale REACH – CLP anno 2021) sono rinvenibili le linee guida e la modulistica da utilizzarsi nell'ambito dei controlli, al fine di agevolare le specifiche attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP per la conduzione uniforme delle attività di controllo.

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL FORUM DELL'AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA)

1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali;
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla *candidate list*[1], agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06
- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
- Imprese individuate dall'Autorità competente nazionale, secondo le informazioni fornite dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche di seguito «ECHA»
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line, situate su tutto il territorio italiano anche in regioni differenti da quella di appartenenza dell'Autorità, che esegue il controllo
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveleni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)
- imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

a) Interact Portal
b) Data base regionali, ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
c) Registro imprese delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
d) Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni di seguito "CAV"
e) Flussi informativi INAIL – Regioni
f) Registri ed archivi di rilevanza ambientale
g) Imprese individuate dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
h) Imprese individuate dall'Ufficio doganale

1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo

i) Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del

[1] Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link https://echa.europa.eu/candidate-list-table

regolamento REACH

j) Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
k) Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l'automobile, colle per ciglia e per unghie, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)
l) Prodotti fitosanitari e prodotti biocidi per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS; e prodotti fertilizzanti
m) Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
n) Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi)
o) Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati[2])
p) Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati

1.3 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF nonché ai progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP saranno effettuati, principalmente per prodotti importati sfruttando la cooperazione con gli uffici doganali e per prodotti venduti on-line, e consisteranno nella:

q) Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie e anche per quelle sostanze rientranti nel processo DEV – dossier evaluation e/o SEV- substance evaluation per le quali non risulta, su indicazione dell'ECHA, l'aggiornamento del dossier da parte dell'impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
r) Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
s) Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
t) Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
u) Verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
v) Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
w) Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
x) Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
y) Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
z) Verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
aa) Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)

[2] A partire dal 24 agosto 2023 in relazione alla voce 74 di cui all'allegato XVII del reg. REACH

bb) Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
cc) Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
dd) Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
ee) Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP

Facendo riferimento alla metodologia nazionale proposta per la partecipazione italiana al progetto REF-10 in materia di controllo chimico integrato, laddove la sostanza, miscela o articolo oggetto del controllo rientri, oltre che nel campo di applicazione dei regolamenti REACH e CLP, anche nel campo di applicazione di altra connessa normativa (Direttiva giocattoli, Direttiva RoHS e regolamento POPs) il controllo consisterà anche nel favorire la comunicazione con le rispettive autorità di riferimento[3].

1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro e non oltre il **31 dicembre 2023** le Regioni e le Province autonome devono trasmettere all'ACN REACH- CLP il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto REF-11.

Entro il **31 marzo 2024** le Regioni e le Province autonome devono trasmettere all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2023 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1. che fornisce indicazioni sulle scadenze di rendicontazione delle attività espletate, fissate per i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP.

Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	Scadenza Regione	Scadenza AASSPP	modalità
Progetto REF-11	31 dicembre 2023	15 dicembre 2023	L'ispettore invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il link che sarà fornito dal coordinatore nazionale. Comunicazione va fornita al Responsabile Delegato dell'Autorità Regionale Competente, per il tramite del Referente Tecnico Regionale. Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali, valuterà quanto trasmesso dagli ispettori, prima dell'invio all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team)
PNC 2023 – rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici	31 Marzo 2024	15 Marzo 2024	Trasmissione al Responsabile Delegato dell'Autorità Regionale Competente, per il tramite del Referente Tecnico Regionale, per l'inoltro alla AC Nazionale, del format di rendicontazione (file excel) debitamente compilato, predisposto dalla medesima Autorità.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO

2.1 - Metodi di individuazione delle imprese

2.1.1 - Target group

[3] Modelli di comunicazione 1A0, 1A1, 1B, 2A, 2B, 3 presentati al Corso Nazionale REACH e CLP – 2022 "Conformità chimica integrata dei prodotti", Venezia 18 e 19 maggio 2022.

ff) Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alla Tabella A dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 2 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi di restrizione
gg) Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di cui alla Tabella B dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori indicati nella Tabella 3 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi connessi alle SVHC negli articoli (SiA)
hh) Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele di cui alla Tabella C dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 4 dello stesso Piano ai fini del controllo della correttezza della classificazione, in coerenza con la SDS
ii) Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH
jj) Imprese che utilizzano canali di vendita on-line

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

kk) Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
ll) Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06
mm) Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
nn) Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'ECHA
oo) Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
pp) Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP tramite consultazione dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
qq) Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP
rr) Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
ss) Imprese segnalate da stakeholders.

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

tt) Interact Portal
uu) Data base ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
vv) Registro imprese delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura
ww) Indicazioni provenienti dai CAV
xx) Flussi informativi INAIL – Regioni
yy) Elenco imprese trasmette dall'ACN REACH-CLP
zz) Registri e archivi di rilevanza ambientale

2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

aaa) Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2 del presente Piano e in riferimento alla Tabella A dell'allegato 2 dello stesso Piano.
bbb) Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza (sunset date) superata, riportate prioritariamente nella Tabella 5 del presente Piano e in riferimento alla Tabella D dell'allegato 2 dello stesso Piano, in relazione alle decisioni di autorizzazioni che richiedono monitoraggio ambientale e/o di esposizione professionale;
ccc) Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3 del presente Piano e in riferimento alla Tabella B dell'allegato 2 dello stesso Piano.
ddd) Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli scelte in base alla

pericolosità per la salute e per l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) ed ai quantitativi, in riferimento al controllo della correttezza della composizione ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, SDS. Si considerano prioritariamente le sostanze contenute nelle miscele riportate nella Tabella 4 del presente Piano e in riferimento alla Tabella C dell'allegato 2 dello stesso Piano.

Le sostanze, miscele ed articoli verso cui orientare il controllo analitico sono da intendersi campionate presso le imprese o attraverso i canali di vendita on-line.

Tabella 2 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cromo VI-47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cadmio-23 Nichel-27 Piombo-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
Merceria	4.16; 46.41; 47.51	Nichel-27	Minuterie: bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti
Articoli per la casa Cancelleria	47.59 32.99	Piombo-63.7	articoli forniti al pubblico se tali articoli, possano essere messi in bocca dai bambini.
Plastiche, gomma e articoli in plastica	20.1; 22.2	Cadmio-23	Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1
Metallurgia	24	Cadmio-23	Leghe per brasatura
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio/pelle, giocattoli tessili	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Coloranti azoici-43 Coloranti azoici cancerogeni, mutageni -72	Articoli tessili (comprensivi dei rotoli di tessuto) e in cuoio/ pelle Giocattoli tessili o in cuoio o con parti tessili o di cuoio
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52	Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle
Giocattoli	32.4	Benzene - 5	Giocattoli o parti di giocattoli
Attività creative, artistiche, d'intrattenimento e di divertimento	90.0 93.2	Ftalati 51	Articoli in PVC quali mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, sandali da scoglio, prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia.
Colle, adesivi sintetici	20.52; 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5	Colle, adesivi sintetici
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli, fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per conservazione di	24; 28; 29, 25.9, 45.3, 47.5, 27.4, 46.47	Amianto-6	Parti di autoveicoli, thermos, lanterne volanti

alimenti, fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione			
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Cromo VI-47	Articoli in cuoio/pelle
Commercio di prodotti del tabacco	46.17, 46.35, 46.39, 47.11, 47.2, 47.26	Benzene-5	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Fabbricazione e commercio di articoli in gomma o plastica	20.1; 21.20; 22.1, 22.2	IPA-50	Articoli in gomma o plastica, comprensivi dei giocattoli e articoli di puericultura. Oli diluenti. Pneumatici rigenerati
Fabbricazione e commercio di prodotti per la pulizia	20.4, 46.44	1,4-diclorobenzene-64	Deodoranti per ambiente e tavolette per WC
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Diclorometano-59	Svernicianti
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Metanolo-69	Liquidi sbrinamento
Attività di servizi personali	96.02; 96.09	Sostanze CMR, sensibilizzanti per la cute, corrosive, irritanti, che provocano lesioni oculari,vietate o indicate nel reg. Cosmetici,elencate appendice 13 reg.REACH - 75	Miscele per la pratica di tatuaggi e trucco permanente (PMU)
Prodotti chimici Giocattoli	46.75; 32.4	Borati, boro e il suoi composti -30	Sostanze o miscele per produrre lo slime

Tabella 3 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Tessile	13; 13.96	Acido perfluoroottanoico (PFOA) CAS 335-67-1	Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinali alla produzione di abbigliamento)
		Decabromodifeniletere (decaBDE) CAS 1163-19-5	

Tabella 4 - Schema individuazione target prioritari per il controllo della correttezza della composizionedelle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS

Settore	NACE	Matrici/prodotti
Commercio di prodotti del tabacco	46.17; 46.35; 47.11	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Colle e adesivi	20.52; 20.3; 25.23	Colle e adesivi
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20	Solventi (svernincianti, ecc.)
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura	20.2	Prodotti fitosanitari e fertilizzanti
Vernici	20.3	Vernici
Commercio di prodotti per l'igiene personale Commercio di prodotti per l'igiene ambientale; Preparazione di alimenti	46.75; 46.76; 20.40; 47.75 46.75; 46.76; 20.40; 47.75 46.75; 46.76	Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti
Altro settore (**)		Altro prodotto
(**) In funzione di un'attività emergente un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2 del Piano Nazionale. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC		

2.3 - Obiettivi del controllo

eee) Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.
fff) Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione.
ggg) Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione.
hhh) Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele.
iii) Verifica degli obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line.

2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici

Entro il **31 marzo 2024** le Regioni e le Province autonome devono trasmettere all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il **31 dicembre 2023** redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.
Quanto indicato è stato già riportato sinteticamente nella Tabella 1.

L'ACN REACH-CLP trasmette all'ISS/CNSC le risultanze delle attività di controllo analitico, previa verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al successivo paragrafo 6.

3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) cosi come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), danno riscontro per l'anno 2023 alle richieste eventualmente avanzate dall'ACN REACH-CLP, anche su segnalazione ECHA o di altri Stati membri, da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma, da un'Autorità competente per altre normative e/o dai CAV, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) cosi come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), programmano per l'anno 2023 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.
La presente programmazione viene inviata all'ACN REACH-CLP, coerentemente con quanto previsto nell'area di intervento B13 all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (G.U. SerieGenerale, n. 65 del 18 marzo 2017- Suppl. Ordinario n. 15), concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), definendo il numero delle imprese da controllare, il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici su prodotto programmati.
La suddetta quantificazione, ancora per l'anno 2023, è stata determinata sulla base delle attività espletate nell'anno precedente.
Al fine di poter essere rapportata al concetto di "operatore equivalente" dedicato alle attività di controllo REACH e CLP per il quale la Regione ne quantifichi il valore numerico, i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, forniscono all'Autorità Competente Regionale, **entro il 31 ottobre 2023**, il numero aggiornato di "operatori equivalenti" dedicato alle attività di controllo REACH, CLP, BPR, nei Servizi afferenti, per come previsto nella scheda tecnica dell'indicatore P08Z *"Sicurezza dei prodotti chimici - controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (Regolamenti REACH e CLP)*" del nuovo sistema di garanzia (NSG), anche tenendo conto di tutto il personale avviato negli anni all'attività formativa nazionale, regionale e locale, nonché del nuovo personale nel frattempo specificamente formato.
Resta inteso che gli obiettivi fissati nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 di cui al DCA n. 137/2021 devono essere perseguiti.

Nella Tabella 5 seguente è riportata la programmazione minima delle attività di controllo e di quelle analitiche, da effettuarsi presso ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale entro il 31/12/2023 da rendicontarsi alla AC Regionale con le modalità e la tempistica sopra richiamata (tabella 1).

Tabella 5 quantificazione numerica controlli regionali anno 2023

AZIENDA SANITARIA	imprese oggetto di controllo	controlli REF-6/REF-2REF -4, REF - 11*	controlli su prodotto	n. controlli su prodotti		controlli analitici	attività formazione	attività informazione
				REACH	CLP			
ASP Catanzaro	3	6 (di cui 2 REF-11)	27	9	18	3	1	1
ASP Cosenza	3	6 (di cui 2 REF-11)	27	9	18			
ASP Crotone	3	6 (di cui 2 REF-11)	27	9	18			
ASP Reggio C.	2	2	14	4	10			
ASP Vibo V.	2	2	14	4	10			
TOTALI tipologia	13	22	109	35	74	3	1	1
TOTALI	13	22	112				1	1

* *Controlli condotti secondo le diverse metodologie REF-2, REF 4, REF--6 e REF-11*
** *Controlli analitici (programmazione locale ai sensi dell'Accordo Regione - ARPACal DCA n. 99 del 31.03.2023).*

5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

a) In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
b) Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
c) La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
d) Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) cosi come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
e) Le ispezioni sono condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell'accordo Stato-Regioni di cui al punto d), formato negli specifici corsi istituzionali.
f) Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, nonché delle sostanze nei comparti ambientali, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di controllo di cui all'allegato 1 del presente Piano, in linea con quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli (il campionamento della sostanza può intendersi anche negli ambienti di vita e di lavoro) e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 2 del presente documento.
g) Le attività di controllo concernenti le vendite on-line sono eseguite anche in sinergia con l'ACN REACH e CLP.
h) È possibile eseguire attività di controllo effettuate in remoto con videoconferenza, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale. Per

tali attività di controllo è prevista la rimodulazione delle ordinarie modalità procedurali e degli obiettivi di controllo al fine di rendere appropriati e sostenibili i controlli.

i) Il campionamento può essere condotto in modo mirato su articoli, sostanze o miscele con sospetta non conformità svolgendo un'attività di selezione dei campioni (o attività di screening) tramite l'utilizzo di strumentazione portatile quale ad esempio lo spettrometro a fluorescenza di raggi X (XRF).

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di un'azione integrata tra Servizio sanitario regionale e Laboratori di controllo di cui all'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30 giugno 2024 il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e dell'ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2023.

7. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato -Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) cosi come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), possono eseguire nel corso dell'anno 2023, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, altre attività di supporto ai controlli e all'elaborazione di futuri piani di controllo quali, ad esempio, le attività di studio e di ricerca, attività analitiche su sostanze, miscele, articoli o su matrici ambientali, al fine di acquisire esperienza e conoscenza, nonché attività di formazione e informazione. Entro il 31 marzo 2024 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP tali attività effettuate entro il 31 dicembre 2023 secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Tabella 6- Schema individuazione target prioritari per il controllo delle autorizzazioni

Settore	**NACE**	**Sostanza- voce Allegato XIV REACH**	**Alcune tipologie di usi autorizzati**	**Monitoraggio dell'aria secondo i requisiti della normativa SSL come indicato nella Decisione autorizzativa o in relazione al DNEL lavorativo**	**Monitoraggio Biologico in raccordo e in sinergia con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (art 229)**
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61 26.1	Triossido di cromo	• Formulazione di miscele • Trattamento superficiale (esclusa la stagnatura elettrolitica – ETP) dove funzionalità chiave (ad esempio: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, resistenza chimica, resistenza alla temperatura) • Galvanica con carattere decorativo • trattamento della lamina di rame utilizzata nella produzione di circuiti stampati	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli; Costruzione strade	25.61; 29.3 42.11	Giallo di piombo solfocromato	• Applicazione industriale, professionale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (come macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredo stradale, coil coating rivestimento bobine, segnaletica stradale ecc.) • Uso industriale/professionale di articoli solidi o liquidi in plastica o plastificati per uso non consumatore o nell'applicazione di segnaletica stradale con colla a caldo	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Produzioni vernici	20.30	Cromato di piombo	• Distribuzione e miscelazione di polvere di pigmento, in ambiente industriale, in vernici a base solvente per uso non consumatore	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale urine
Fabbricazione di componenti	26.1;	Dicromato di Ammonio	• Utilizzo come fotosensibilizzante per la produzione di micro componenti	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

elettronici e schede elettroniche					
Fabbricazione di aeromobili, dei veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Dichromium Tris(chromate)	• Formulazione di miscele • Utilizzo in applicazioni di rivestimento a conversione chimica da parte del settore aerospaziale e della difesa per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli Produzione vernici; Costruzione strade	25.61; 29.3; 42.11	Lead Chromate Molybdate Sulfate Red C.I. Pigment Red 104	• Applicazione professionale industriale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (es. macchine veicoli, strutture, segnaletica, rivestimento di bobine.) • Uso industriale e professionale di articoli solidi o liquidi per colorare materie plastiche o plastificati per uso non consumatore e nell'applicazione della segnaletica stradale	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Ottaidrossocromato-di-pentazinco	• Formulazione di miscele • Utilizzo in *primer* di lavaggio, *primer* per serbatoi di carburante e *primer* alluminato ai fini della protezione dalla corrosione in applicazioni aeronautiche per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, resistenza alla temperatura)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Cromato di Potassio	• Formulazione di miscela e riempimento con la stessa di erogatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi	25.61; 30.30; 26.1	Dicromato di Potassio	• Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli • Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave quali la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

dispositivi; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche			• Utilizzo durante la produzione di componenti optoelettronici		
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Idrossiottaossodizincatodicromato (1-) di potassio	• Formulazione di miscele • Utilizzo in *primer* e rivestimenti (anche come *primer* di lavaggio) per il settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Trattamento e rivestimenti metalli	30.30 25.61	Cromato di sodio	• Formulazione di miscele per applicazioni di sigillatura dopo anodizzazione, rivestimento di conversione chimica, decapaggio e incisione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio contaminazione superficiale, test di fatica, resistenza alla corrosione, resistenza chimica) • Utilizzato in distributori di metalli alcalini nella produzione di fotocatodi • Utilizzato come agente anticorrosione del sistema di raffreddamento in acciaio	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Laniero	25.61; 30.30; 13.2	Sodio di cromato	• Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione da parte del settore aerospaziale dove le funzionalità chiave è la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione • Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli • Passivazione elettrolitica dell'acciaio stagnato per l'industria dell'imballaggio • Utilizzo come inibitore di corrosione nei sistemi di raffreddamento profondo ad assorbimento di ammoniaca, • Utilizzo come mordente nella tintura della lana con colori scuri	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

Fabbricazione di aeromobili veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Cromato di Stronzio	• Formulazione di miscele • Utilizzo in primer nel settore aerospaziale e della difesa per funzionalità o proprietà chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, fissaggio, resistenza agli shock termici e resistenza chimica)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Lavanderie; Fibre tessili artificiali; Gomma	96.0; 13	Tricloroetilene	• Utilizzo come solvente per la rimozione e il recupero della resina da tessuti • Utilizzo come solvente per la purificazione del caprolattame dall'olio di caprolattame • agenti vulcanizzanti per fluoroelastomeri e cloroprene • utilizzo come solvente sgrassante nella produzione di separatori di polietilene per batterie al piombo-acido • utilizzo nella produzione di materiali Alcantara • utilizzo come solvente da estrazione per bitume nell'analisi dell'asfalto	Monitoraggio (Tricloroetilene)	acido tricloroacetico (metabolita TCE nelle urine)
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Fabbricazione di propellenti	22; 20	Bis(2-etilesil) Ftalato (DEHP)	• Formulazione di PVC riciclato contenente DEHP • fabbricazione di propellenti solidi e batterie per motori per razzi e missili tattici	Monitoraggio (DEHP)	-

APPENDICE: LA RETE DEI LABORATORI (Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR))

Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità: Coordinamento della rete dei laboratori.

Laboratori ufficiali di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP *

1. APPA Bolzano - Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti - Bolzano
2. ARPA Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli
3. ARPA Emilia Romagna – Laboratorio Multisito - Bologna
4. ARPA Friuli Venezia Giulia - SOS Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie - Udine
5. ARPA Lazio - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio Chimico integrato Ambiente e Salute (Sede territoriale di Roma)
6. ARPA Liguria - Dip. Laboratorio Regionale - Genova
7. ARPA Marche - Dipartimento Provinciale di Macerata
8. ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest - Grugliasco (Torino)
9. ARPA Puglia – DAP Taranto
10. ARPA Valle d'Aosta - Laboratorio COAC - Saint-Christophe (Aosta)
11. ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Padova
12. ARPA Sardegna - Dipartimento di Oristano
13. ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara
14. ASL Viterbo-Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio Igiene industriale
15. ASST Brianza
16. ATS della Città Metropolitana di Milano – Laboratorio di prevenzione
17. ATS dell'Insubria – Laboratorio di Prevenzione
18. ASP di Palermo - Dipartimento interaziendale di diagnostica di laboratorio
19. ASP Enna
20. APPA Trento
21. Azienda USL Umbria 1
22. LSP Siena
23. LSP Firenze
24. LSP - ASP Caltanissetta
25. LSP - ASP Trapani
26. Laboratorio ADM Venezia
27. Laboratorio ADM Napoli
28. Laboratorio ADM Palermo
29. Laboratorio di Medicina del Lavoro - A.O. Perugia

* ai sensi del *DCA n. 99 del 31.03.2023 e del relativo Accordo stipulato, ARPACAL, nelle more dell'adesione alla Rete, supporterà le AASSPP per l'attività analitica programmata*.